

Polizia giudiziaria e processo penale

Fino al 1989, il nostro diritto processuale penale, e con esso l'intera organizzazione degli uffici e del relativo ordinamento giudiziario, si fondava sui principi e sulle norme di dettaglio contenute nel codice del 1930 (c.d. "codice Rocco").

Si trattava di una normativa emanata nel contesto di un sistema politico del tutto diverso da quello che la Costituzione repubblicana avrebbe successivamente disegnato, normativa che, lungi dal prevedere situazioni anche solo di formale parità tra accusa e difesa, predisponeva modelli di processo fondati prevalentemente sull'attività inquisitoria svolta dai giudici inquirenti e dagli Organi di P.G.

Lo schema tipo del vecchio processo penale si articolava nei momenti, anche cronologicamente distinti, rappresentati dalla fase istruttoria – normalmente preceduta da quella degli atti preliminari all'istruzione -, e da quella del giudizio, fondato sul dibattimento.

La fase istruttoria poteva poi essere sommaria, se condotta dal procuratore della Repubblica o dal pretore, oppure formale, se svolta dal giudice istruttore.

La seconda fase, del dibattimento, poteva snodarsi attraverso i giudizi di primo grado, di appello ed eventualmente, di cassazione, se una delle parti proponeva impugnazione.

Normalmente, lo schema tipo sopra delineato poteva presentare alcune varianti, come quando, nel giudizio direttissimo, veniva meno la fase istruttoria, o nel procedimento per decreto, veniva addirittura a mancare la fase del dibattimento, a meno che il condannato non si fosse opposto al decreto di condanna.

Un dato importante che emerge dalla pregressa legislazione, significativo per l'economia del presente lavoro, è senz'altro quello secondo cui il materiale raccolto durante la fase istruttoria ed anche pre-istruttoria (interrogatorio, testimonianze, ricognizioni etc.), era pienamente conosciuto dall'organo del giudizio e poteva da questi essere posto a fondamento della sentenza che conclude il dibattimento e ciò, in conseguenza del fatto che alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero – oltre che al giudice istruttore -, era attribuito il potere di compiere atti formativi di prova.

Il testo del codice di procedura penale attualmente in vigore è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.447 del 22 settembre 1988,[1] ma in precedenza, diversi erano stati i tentativi di riforma del procedimento, rimasti senza esito.[2]

La riforma, dopo un anno di vacatio legis, è definitivamente entrata in vigore il 24 ottobre 1989 e, con essa, una delle principali novità che si sono immediatamente affermate è stata la scomparsa della fase istruttoria e la sua sostituzione con quella delle indagini preliminari, al termine della quale, ove il P.M. non ritenga di dover chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'archiviazione, vi sarà, davanti a quel giudice, una udienza preliminare diretta ad accertare se sussistono le condizioni per passare alla fase del giudizio.

Non si è trattato affatto di un mero mutamento di etichette, ma di un cambiamento di sostanza, poiché l'attività svolta, nella fase delle indagini preliminari, dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero non è formativa della prova, ma diretta, piuttosto, alla individuazione delle fonti di prova, essendo solo il dibattimento la sede naturalmente destinata alla formazione delle prove utilizzabili dal giudice per la decisione.[3]

La centralità del dibattimento ed il carattere non istruttorio (ossia formativo di prova) della fase delle indagini preliminari conducono alla adesione del nuovo sistema ai principi del modello accusatorio.

Abolito il giudice istruttore, la figura cioè più emblematica dei sistemi penali di tutti i maggiori stati europei, il nuovo iter incentra la fase anteriore al dibattimento su indagini preliminari condotte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, entrambi nella veste di una autentica parte, ed entrambi incapaci di formare la prova nonché privati di ogni potere coercitivo, al di fuori dei casi di urgenza.

Piccoli spazi sono concessi all'accusa, prima del dibattimento, per la raccolta di prove non rinviabili e per la formulazione dei fondamenti dell'imputazione[4], ma essi si svolgono comunque dinanzi ad un giudice terzo, un autentico nuovo organo, il G.I.P., creato proprio dal codice vigente.

Non vi è dubbio che il carattere accusatorio del nuovo rito può riassumersi nelle due più qualificanti connotazioni che emergono dal raffronto con il sistema precedente: la ridefinizione dei ruoli e delle fasi.

Sotto il primo profilo, sono venute meno, come detto, figure emblematiche, come quella del giudice-accusatore (giudice istruttore), ma anche quella dell'organo monocratico con funzioni sia investigative che decisorie (il pretore).[5]

Sotto il secondo profilo, è evidentissima la cesura che separa la fase del dibattimento da quella delle indagini preliminari che appaiono del tutto estranee al processo vero e proprio.[6]

Diversamente però da quanto avviene nei processi accusatori di altri ordinamenti giuridici (ad es. quello statunitense), nel nostro sistema, le parti non possono disporre dell'oggetto della controversia, vale a dire che non è loro concessa, ad es., la pattuizione della pena.[7]

Analogamente, va detto che il controllo esercitato dal G.I.P. nei momenti più delicati della fase investigativa e le garanzie difensive previste durante questa fase sono espressione del peso che la nostra cultura ha esercitato nel plasmare la disciplina e la dinamica del nuovo processo, diversificandolo da quello di tipo anglosassone.

Riepilogando questa breve introduzione, si osserva come la ridefinizione dei ruoli che il nuovo codice ha imposto, comporta che tanto la figura del P.M., quanto gli uffici di polizia giudiziaria ad esso collegati, nel sistema procedurale penale vigente, rappresentino dei veri e propri Soggetti del procedimento, caratterizzati da uno stretto rapporto, dal momento che la centralità dei compiti affidati alla P.G. risiede nelle delicate fasi di avvio del procedimento stesso.

[1] Va aggiunto che, nella stessa data, il Presidente della Repubblica ha altresì approvato i testi di altre disposizioni in tema di processo penale: quelle sul processo a carico di imputati minorenni (decreto n.448 e quelle per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario alla nuova normativa procedurale (decreto n.449).

[2] Si ricordano soltanto la bozza redatta nel 1962 da Francesco CARNELUTTI e la prima legge delega per un nuovo codice di procedura penale, n.108 del 3 aprile 1974, in base alla quale venne anche redatto, nel 1978, un progetto preliminare.

[3] Il giudice, infatti, fino ad inizio del dibattimento, conosce ben poco dei risultati delle precedenti indagini (l'art.431 disciplina a tal riguardo la formazione del fascicolo per il dibattimento) e dovrà maturare il proprio convincimento non in base alla lettura delle carte ma in base a quanto verrà dimostrato, verificato e testimoniato sotto i suoi occhi.

[4] Si tratta dell'incidente probatorio, art.392 c.p.p. e dell'udienza preliminare, art.418 e segg. c.p.p.

[5] Cancellazione avvenuta attraverso l'assorbimento delle preture circondariali da parte dei tribunali e con la distinzione, anche nei processi minori, delle funzioni di pubblico ministero da quelle del giudice del dibattimento (giudice unico).

[6] Può dirsi che tutti i protagonisti del processo recuperano tutte le loro pure funzioni, con particolare riguardo al giudice, arbitro terzo ed imparziale della contesa, ed alle parti, il P.M. e l'imputato, a cui è riconosciuta la titolarità di ogni iniziativa diretta alla ricerca e formazione della prova (l'art.190, infatti, nel disciplinare il diritto alla prova, recita che "Le prove sono ammesse a richiesta di parte ...").

[7] I riti semplificati, come l'applicazione della pena su richiesta e il giudizio abbreviato, rappresentano certamente modi di disponibilità del processo, ma sono collegati ad un diretto controllo del giudice sulla legittimità del consenso prestato dalle parti stesse alla definizione anticipata del procedimento (art.440 co.1° e 444 co.2°).

Le forze di polizia nel nuovo modello funzionale

Alla polizia giudiziaria, il Codice vigente dedica fundamentalmente due gruppi di norme: gli artt.55-59 sono riservati agli aspetti strutturali ed organizzativi degli uffici e sezioni di P.G.[1], meglio articolati poi negli artt.5-20 delle disposizioni attuative, mentre alle attività di indagine svolte dalla polizia giudiziaria, sono dedicati gli articoli dal 347 al 370 c.p.p.[2]

Va preliminarmente detto che, nelle finalità del Codice, alla polizia giudiziaria non è riservato un ruolo servente nei confronti del P.M. ma ad essa vengono attribuiti compiti propulsivi certamente sconosciuti al sistema del codice del 1930.

Di fondamentale importanza appare, a tale riguardo, il contenuto dell'art.326 (che apre il titolo I del libro V, sulle indagini preliminari), che considera congiuntamente l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria e che prevede che essi "svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale".

Il riferimento "alle rispettive attribuzioni" riguarda, naturalmente, i casi di attribuzione specifica di un potere o di un obbligo all'uno od all'altro organo delle indagini.[3]

Il medesimo art.326 (nonché l'art.358 ove si precisa che al P.M. spetta di compiere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore dell'indagato) richiama l'attenzione sulla necessità delle indagini rispetto alla determinazione dell'esercizio dell'azione penale:vale a dire che vanno sicuramente svolti accertamenti mirati allo specifico fine di avvalorare i fatti per cui si procede ma è indispensabile che gli organi delle indagini raccolgano solo elementi tali da consentire il promovimento dell'azione penale, in guisa da rendere dimostrabile la tesi dell'accusa, ma non devono di certo andare alla ricerca della formazione della prova, come era imposto al giudice istruttore.

In qualità di soggetti necessari del processo penale, le forze di polizia che svolgono compiti di polizia giudiziaria, hanno la specifica funzione di ricercare le fonti di prova e di compiere un complesso di attività e di accertamenti finalizzati a consentire al pubblico ministero di stabilire la fondatezza della notizia di reato e di decidere quindi sulla sussistenza o meno dei presupposti per dare inizio al processo penale.

Come è facile intuire, l'attività svolta dalla Polizia giudiziaria, per la gran parte, dipende da quella di indagine svolta dal magistrato dell'accusa e ad essa è intrinsecamente collegata, anche quando, come nella maggioranza dei casi, l'indagine stessa parte dall'ufficiale di P.G., che riceve una notizia di reato e la trasmette alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Allo scopo di prestare diretto ausilio all'A.G., si sono costituite le Sezioni di P.G. presso le Procure della Repubblica, distinte in diversi settori, uno per ogni amministrazione di polizia, arma o corpo di appartenenza.

Ciò non toglie che tutta la polizia giudiziaria, a qualsiasi corpo od arma essa appartenga, può essere chiamata a collaborare alle attività di indagine.

A tale proposito, sono nati, sin dal 1991 i servizi centralizzati di polizia giudiziaria, sorti con lo specifico obiettivo di fronteggiare i violenti attacchi portati contro lo stato dalla criminalità organizzata, tra i quali spicca la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), un ufficio di polizia interforze a carattere nazionale, presente su tutto il territorio e direttamente collegato al corrispondente organismo giudiziario, la Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.).

Visti alcuni importanti risultati raggiunti grazie a questo nuovo modello organizzativo, ed attesa l'esigenza di evitare il verificarsi di sovrapposizioni operative e di rendere più efficace il collegamento con le strutture territoriali, il Ministero dell'Interno ha proseguito sulla strada della creazione di organismi centrali ed interprovinciali di ognuna delle forze di polizia.

Con i D.M.25.3.1998 e 4.3.2000, agli uffici interprovinciali sono stati affidati compiti specifici di investigazione mentre alle strutture centrali (che sono lo SCO per la Polizia di Stato, il R.O.S. per l'Arma dei Carabinieri e lo SCICO per la Guardia di Finanza) sono prevalentemente riservati compiti di analisi, raccordo informativo e supporto logistico.

Dal punto di vista operativo, i servizi centrali possono talvolta partecipare allo svolgimento delle attività investigative, quando si tratta di indagini su delitti di tipo mafioso che presentano aspetti di grande complessità e che richiedono l'impiego di speciali risorse operative o tecnologiche.

Viceversa, sotto il profilo organizzativo, i servizi interprovinciali non sono autonomi e non dipendono direttamente da quelli centrali (dai quali possono tuttavia ricevere direttive tecnico funzionali per la individuazione degli obiettivi), ma sono strutture specializzate istituite presso i capoluoghi sedi di Corte di Appello (cioè una sede corrispondente a quella delle procure distrettuali): si sono voluti creare organismi di polizia giudiziaria specializzati, in corrispondenza degli analoghi uffici giudiziari, con evidenti e proficue finalità di diretta collaborazione.[4]

Anche sul piano di un maggior coordinamento delle Forze di Polizia, ai fini di un miglior impiego e di una più efficace attività di contrasto e repressione degli episodi di criminalità, è stato recentemente varato un pacchetto di norme (c.d. "pacchetto sicurezza") che mira:

1. al rafforzamento delle funzioni del Centro elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, stabilendo che le diverse Forze di Polizia vi inseriscano, tempestivamente e in modo uniforme, tutte le notizie e le informazioni acquisite;
2. a realizzare piani di coordinamento tra le diverse Forze di Polizia, per il controllo del territorio, attraverso direttive impartite ed aggiornate annualmente dal Ministro dell'Interno;
3. ad ampliare le competenze del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo che vi partecipino i responsabili delle varie forze di Polizia ed eventualmente anche i responsabili delle polizie municipali;
4. migliorare il controllo del territorio attraverso il coordinamento ed il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine;
5. Escludere le Forze di Polizia da quelle attività che non rientrano direttamente nei loro compiti istituzionali (attraverso l'impiego di altri sistemi per la notificazione degli atti o delle Forze Armate per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi).[5]

[1] Per l'art. 55/2° c.p.p., la Polizia Giudiziaria "svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'Autorità giudiziaria" mentre il successivo terzo comma dispone che "funzioni indicate nei commi 1°-2° sono svolte dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria".

[2] L'art. 370 c.p.p. prevede che il P.M. può avvalersi della "Polizia Giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati", senza operare alcuna distinzione tra Ufficiali ed Agenti di P.G.

[3] Ad esempio, la direzione delle indagini spetta al pubblico ministero (art.327), taluni poteri-doveri incombono invece sulla polizia giudiziaria (artt.331, 347, 348), cui sono imposti anche dei limiti alle attività condizionate dall'urgenza (artt.352, 353, 354) mentre alla sola polizia giudiziaria spetta il potere-dovere dell'arresto in flagranza (artt.380, 381).

[4] "Stando ai decreti attuativi delle direttive ministeriali, costituiscono ora servizi interprovinciali:

- per la Polizia di Stato, le S.C.O. – Sezioni Criminalità Organizzata -, collocate all'interno delle Questure;
- Squadre Mobili (distrettuali);
- Per l'Arma dei Carabinieri, le S/A – Sezioni Anticrimine -, collocate all'interno dei Comandi Provinciali (distrettuali);
- Per il Corpo della Guardia di Finanza, i G.I.C.O. – Gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata -, collocati all'interno dei "Nuclei di Polizia Tributaria" (distrettuali) oppure, in altri casi, all'interno dei Comandi di Gruppo (distrettuali)." L. D'AMBROSIO – P.L. VIGNA, Indicazioni essenziali su le più importanti riforme del procedimento penale, Padova, 2001, 17.

[5] Sono misure contenute negli artt.17, 18, 20 e 21 della L.26.3.2001 n.128.

I principi fondamentali dell'attività di polizia giudiziaria.

Come già accennato, il ruolo che il Codice assegna alla Polizia Giudiziaria nello sviluppo del procedimento penale ha particolare rilievo soprattutto nella fase iniziale delle indagini preliminari.

Premesso che il vero processo ha inizio con l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. titolare delle indagini (vale a dire con la richiesta di rinvio a giudizio avanzata all'Ufficio del G.I.P.) e che solo allora la persona indagata assume la veste di imputato, occorre dire che è proprio nella fase pre-processuale che si snodano le attività di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, in parte (in piccola parte) autonomamente, e per lo più sotto la direzione del P.M.

Le indagini preliminari partono sempre con l'acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria o del Pubblico Ministero.[1]

Alla acquisizione segue, di norma, una prima fase della procedura che ha per protagonista la polizia giudiziaria, alla quale compete, in particolare, di impedire che il reato, ove interrotto, venga ripetuto o venga portato a conseguenze ulteriori, e di compiere gli atti necessari al fine di assicurare le fonti di prova, raccogliendo, in specie, "ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole".[2]

Non di prove si parla ma di fonti di prova, nel rispetto del carattere accusatorio del processo, di cui si è detto sopra; tuttavia, si tratta di una attività fondamentale per i successivi sviluppi del processo, svolta in un momento altrettanto fondamentale, nell'immediatezza, cioè, del verificarsi dei fatti costituenti reato.[3]

La polizia giudiziaria ha il compito di informarsi e di investigare sul fatto ma anche di informare tempestivamente (cioè senza ritardo) il pubblico ministero; l'informazione va però data immediatamente quando si tratta di un delitto particolarmente grave o quando vi è urgenza (ad esempio, per la convalida di un fermo).

Il pubblico ministero, a sua volta, appena ricevuta la notizia di reato, assume la direzione delle indagini preliminari, alle quali può provvedere personalmente ovvero delegando alla polizia giudiziaria l'esecuzione di specifici atti oppure l'intera indagine, impartendole precise direttive.

Sarà pertanto il lavoro svolto dalla P.G. in questa delicata fase a caratterizzare l'evoluzione del futuro processo e, tanto maggiore, puntuale e specialistico sarà l'apporto fornito alle indagini dagli uffici di polizia, tanto maggiori saranno le possibilità di addivenire all'accertamento della verità.

In questo senso, vanno ricordati gli sforzi, effettuati dalle varie amministrazioni e corpi di polizia, di dotarsi di centri, laboratori e personale di elevata preparazione e professionalità, in grado di effettuare in modo tempestivo e preciso quelle ricerche, perizie, rilievi ed analisi varie, indispensabili al P.M. a corroborare il proprio convincimento sulla colpevolezza o meno dell'indagato ed a consentirgli di sostenere l'accusa in sede di dibattimento. [4]

Tanto appare importante questo lavoro quanto più si consideri che il carattere di sostanziale parità tra accusa e difesa, nel corso del dibattimento, offre la possibilità alla parte avversa – l'imputato ed il suo collegio difensivo -, di produrre altrettante fonti di prova quante ne presenta il P.M., capaci di confutare i risultati delle indagini del magistrato con ricerche e perizie di parte (sul cui valore peseranno, è doveroso precisarlo, le disponibilità economiche dell'accusato).[5]

[1] In genere vi è quasi sempre la presentazione di una denuncia o di una querela da parte di cittadini agli uffici di P.G., ma il procedimento può avere inizio anche da una relazione di servizio redatta da uno stesso agente o ufficiale di P.G. su fatti e circostanze a cui ha personalmente assistito o partecipato oppure da un esposto presentato da cittadini o enti privati e pubblici direttamente alla Procura della Repubblica. In quest'ultimo caso l'intervento della polizia giudiziaria è successivo e si ha allorché il P.M., aperto un fascicolo ed iscritta la notizia di reato sul R.G.N.R., assegna con delega d'indagine, specifici compiti di accertamento o di investigazione agli uffici di polizia competenti.

[2] Art.348, co.1, in rel. All'art.55 c.p.p.

[3] In tale frangente è possibile, ad esempio, assumere informazioni, raccogliere elementi o reperti, eseguire rilievi e perizie che sarebbe impossibile effettuare in un secondo momento, in grado di consentire una più fedele ricostruzione dei fatti.

[4] Recentemente, anche grazie ad una notevole pubblicità fornitagli dagli organi di informazione, è assunto agli onori delle cronache il R.I.S. (Reparto Investigazioni Speciali), un ufficio dell'Arma dei Carabinieri, con sede a Parma, specializzato in analisi di laboratorio, sopralluoghi, ricerca di tracce ed indizi, dotato di sofisticate apparecchiature per effettuare rilievi e perizie tecnico scientifiche. Ma non vanno dimenticate tutte le altre strutture della Polizia di Stato e degli altri Corpi che quotidianamente offrono un prezioso contributo alla ricerca investigativa, alle attività di sintensi degli indizi, al disvelamento di tracce ed alla interpretazione degli elementi conoscitivi utili alle indagini (gabinetti di polizia scientifica, uffici informatici, specialisti nell'intercettazione e nella telecomunicazione, periti balistici, artificieri, traduttori ecc.).

[5] Il Codice prevede infatti, in favore della persona indagata, una serie di garanzie difensive, vigenti già durante le indagini. "Il diritto di difesa come diritto alla prova si esprime però anche nel corso delle indagini. In tale fase, è infatti concesso al difensore il diritto all'indagine difensiva. L'indagine difensiva presuppone, innanzitutto, una informazione sul processo". "Dall'informazione sorgono il potere sollecitatorio che, per il difensore si esprime in richieste e memorie al pubblico ministero ed al giudice (artt.121, 367), nonché, principalmente, la possibilità di un'autonoma ricerca, individuazione e preventiva valutazione delle prove. All'indagato compete, cioè, raccogliere informazioni per individuare le proprie fonti di prova e valutarne consistenza ed attendibilità". L. D'AMBROSIO - P.L. VIGNA, Polizia Giudiziaria e nuovo processo penale, Roma, 1989, 104.

La struttura della Polizia Giudiziaria (Ufficiali ed Agenti di P.G., Sezioni di P.G.)

Passando, in dettaglio, all'aspetto organizzativo ed a quello delle competenze riservate alla P.G., va detto che, ai sensi dell'art.55 co.3 c.p.p., le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai relativi ufficiali ed agenti, in una distinzione di ruoli che ha rilievo sia per quanto concerne l'organizzazione interna del corpo che in materia di competenza a stilare e sottoscrivere determinati atti.[1]

Per quanto concerne l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono ufficiali di polizia giudiziaria i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento riconosce tale qualità.[2]

Analogha previsione riguarda gli appartenenti, con pari qualifica, del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, cui ha fatto seguito la costituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria, ad ordinamento civile (Legge 395/1990 e D.Lgs.443/1992).[3]

Per le forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato), sono ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali superiori ed inferiori ed i sottufficiali, nonché gli altri appartenenti ai quali il rispettivo ordinamento riconosce tale qualità.[4]

Tutti gli appartenenti ai corpi ed alle amministrazioni di cui si è detto sopra, che non rivestono la qualifica di ufficiale di P.G., sono titolari della qualifica inferiore di agente di P.G., anch'essa riconosciuta e richiamata dall'art.57 c.p.p.

Essi hanno competenza generale: vale a dire che sono legittimati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria in relazione a qualsiasi tipo di reato.

Esiste altresì una vasta gamma di soggetti ai quali numerose leggi attribuiscono limitate funzioni di polizia giudiziaria.

La limitazione non risiede ai contenuti ed alla tipologia degli atti che essi hanno facoltà di compiere, bensì all'accertamento solo di alcune determinate specie di reato

In tale ipotesi, si parla di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata o settoriale ovvero, nella dizione dell'art.57 co.3, di operatori la cui competenza è esercitata "nei limiti del servizio" svolto.[5]

Dal momento che l'attribuzione di tali funzioni discende da specifiche leggi, numerose ed articolate, la tipologia dei soggetti titolari di compiti di P.G. appare altrettanto variegata e non riassumibile in questa sede.

Vale la pena, tuttavia, ricordare che sono ricompresi nella categoria di ufficiali ed agenti di P.G. a competenza limitata, tra gli altri:

- I dipendenti del Ministero dell'Industria delegati ai controlli sui prodotti agricoli e alimentari;
- Gli impiegati del Ministero dell'Agricoltura incaricati della repressione di frodi agrarie;
- Il personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnico-scientifici ed al servizio sanitario;
- I funzionari consolari;
- Gli ispettori dell'I.S.V.A.P.;
- Gli agenti giurati addetti alla sorveglianza di acque pubbliche e private e le guardie particolari giurate destinate, nell'interesse di enti pubblici o privati, a prestare vigilanza a beni mobiliari o immobiliari di particolare valore;

- Gli ufficiali sanitari in relazione alle violazioni alle norme sanitarie;
- Gli ispettori del lavoro;
- I comandanti dei reparti delle FF.AA. in riferimento ai reati soggetti alla giurisdizione militare;
- Gli Ispettori dei Monopoli di Stato e dell'Amministrazione delle Poste, per gli accertamenti di rispettiva pertinenza, nonché i dipendenti dell'amministrazione finanziaria delle imposte dirette o dell'IVA;
- Il personale della carriera direttiva e di concetto dei Vigili del Fuoco[6] ed il personale con Compiti di comandante o di ufficiale delle Capitanerie di Porto e coloro che svolgono servizi portuali ed aeroportuali, per tutti i reati previsti nel Codice della Navigazione e nelle leggi connesse nonché per i reati comuni se all'interno dei porti mancano uffici di P.S.;
- Il personale civile e militare della Marina Mercantile, incarico della vigilanza sulla pesca marittima;
- Gli agenti venatori, le guardie doganali e forestali dipendenti di Regioni, Province e Comuni per la materia delle costruzioni e della sorveglianza sull'ambiente, sulle foreste e sulla caccia;
- I dipendenti delle A.S.L. che operano in materia di antinfortunistica e di igiene sul lavoro.

Un cenno a parte meritano gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale ed ai dipendenti della Polizia Provinciale, che nel Codice sono definiti Guardie delle Province e dei Comuni (art.57, co.2, let.b).

Ad essi spetta una competenza generalizzata in quanto a materia, delimitata, tuttavia, in relazione allo spazio ed al tempo.[7]

Limitata nello spazio, in quanto la qualità di agente ed ufficiale di P.G. può essere esercitata solo nell'ambito del Comune ove si presta servizio e nel tempo perché tale qualità è attribuita solo durante il turno di servizio espletato: non si tratta pertanto di una qualità permanente.[8]

Al di fuori di questa competenza generale, gli addetti al servizio di Polizia Municipale rivestono anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a competenza limitata, nel corso dei servizi di polizia locale urbana e rurale, polizia annonaria, sanitaria, edilizia[9], veterinaria, industriale e forestale.

Le tipologie di operatori cui è riconosciuta la facoltà di compiere atti di polizia giudiziaria potrebbero essere, a breve, soggette ad ulteriori ampliamenti ed integrazioni, con l'entrata in vigore della normativa che modifica l'art.117 della Costituzione, nella parte in cui si prevede che "Le regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie: a)...d) Polizia locale.[10]

Ad ogni modo, tutte le categorie testé elencate possono essere chiamate a svolgere indagini ed a compiere atti di polizia giudiziaria, poiché la regola generale vuole che tutti gli ufficiali e gli agenti di P.G. hanno il dovere di disimpegnare le proprie funzioni in relazione alle proprie competenze e nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Pertanto, l'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi della collaborazione di tutte le tipologie di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, a seconda dell'ipotesi di delitto su cui si indaga, della provenienza della notizia di reato, dell'ambito territoriale, ecc.[11]

Va peraltro detto che la maggior parte dei compiti e delle attività della P.G. viene di fatto svolta dai servizi di polizia giudiziaria e dalle sezioni di polizia giudiziaria, restando una ipotesi del tutto residuale quella che vede impegnati in indagini di P.G. tutte le figure a competenza limitata a cui si è fatto cenno.

Allo scopo di pianificare il lavoro svolto dalla polizia giudiziaria e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione, il Codice stesso stabilisce che le funzioni di P.G. vengano svolte non solo dal complesso di ufficiali ed agenti che di volta in volta viene incaricato di adempiere ai propri doveri, ma anche da appositi organismi, in stretto collegamento funzionale ed organizzativo con l'A.G., precipuamente istituiti per compiere attività di indagine a carattere continuativo e permanente.

A questo proposito, l'art.56 c.p.p. attribuisce l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria ai "servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge".

In primo luogo, tali servizi sono rappresentati dagli uffici istituiti con queste funzioni presso le Questure (squadre mobili), i comandi dell'Arma dei carabinieri (reparti operativi) e della Guardia di Finanza (nuclei di polizia tributaria).

Accanto ai suddetti uffici, lavorano, ad un diverso grado di azione e con differenti livelli di specifica competenza i servizi centralizzati e quelli interprovinciali di polizia giudiziaria, di cui si è detto sopra, al § 1.1.

Va aggiunto che questi servizi, allo scopo di non disperdere le energie investigative tra molti settori e reparti non specializzati e non dotati di idonee strutture ed apparecchiature e al fine di un maggior coordinamento delle attività, sono dotati dalla legge di specifici poteri che ne accrescono l'efficacia operativa e di contrasto alla criminalità organizzata.[12]

Sotto il profilo squisitamente operativo, dei servizi centralizzati dispone, in generale, l'autorità giudiziaria inquirente, attenendosi alle direttive impartite dal procuratore nazionale antimafia ed in maniera congiunta, in modo da valorizzare la pluralità degli apporti informativi ed operativi forniti da ciascun servizio, informando delle attività di indagine i servizi centralizzati delle altre forze di polizia (anche non direttamente impegnati nella specifica investigazione).[13]

Servizio centralizzato di polizia giudiziaria per eccellenza è la D.I.A., ufficio interforze che vanta una struttura assolutamente nuova, istituito nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con attribuzioni specifiche in materia di:

- Coordinamento delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata;
- Investigazione su delitti afferenti esclusivamente a reati di tipo mafioso (ivi compreso quelli di estorsione).[14]

Sempre sul piano operativo, i servizi centrali ed interprovinciali dei tre corpi di polizia (S.C.O., R.O.S. e S.C.I.C.O., rispettivamente per Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), oltre ad assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, hanno la finalità, in via prioritaria, di svolgere l'azione di contrasto contro le associazioni criminali.[15]

Possono essere impiegati su disposizione diretta dell'A.G. o possono collaborare con la D.I.A., in funzione di supporto informativo e investigativo o, ancora, operano alle dipendenze del procuratore nazionale antimafia quando le investigazioni riguardano delitti rientranti nell'ambito delle attribuzioni di quel magistrato.

Una trattazione particolare meritano senz'altro le sezioni di polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art.56 co.1, esse sono istituite presso ogni procura della Repubblica e sono composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria.[16]

La composizione delle sezioni di P.G. è a carattere interforze e di esse fanno parte ufficiali (per almeno i 2/3 dell'organico) ed agenti di P.G. appartenenti alle tre principali forze di polizia[17] ed il loro numero è almeno il doppio di quello dei magistrati della stessa procura.[18]

La direzione della sezione e il coordinamento della sua attività spettano al procuratore della repubblica, mentre, per ciascuna forza di polizia, l'ufficiale più elevato in grado è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione per il quale vale lo stato giuridico del corpo cui appartiene e che è esonerato, salvo casi eccezionali, dai compiti e dagli obblighi non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria.[19]

La **polizia municipale** non ha compiti di polizia generale ma è attribuita la funzione di ufficiali ed agenti di pg ai sensi dell'art.57 co3 cpp. Limitatamente a specifiche attribuzioni come stabilito all'art.5 co.1 lettera a) L.07 marzo 1986 n.65.

La corte costituzionale ha reiteratamente richiamato le autorità locali sul punto, l'ultima decisione è la n.167 del 06 maggio 2010, pubblicata IN GURI il 19 maggio 2010, che richiama tutte le decisioni precedenti al riguardo.

Inoltre il consiglio di stato ha amministrativamente classificato come concedibile tale sola attribuzione agli organi estranei all'amministrazione dello stato.

Le guardie delle province e dei comuni sono quelle nominate ai sensi dell'art.44 TU ufficiali ed agenti di PS rd n.690 del 31 agosto 1907 i cui requisiti e formalità di nomina sono indicati agli artt .81 e seguenti rd n.666 del 20 agosto 1909.

[1] Al di fuori degli appartenenti ai corpi ed alle amministrazioni dello Stato, va ricordato che, nei comuni dove non abbia sede un Commissariato di P.S. od una Caserma dei CC o della Guardia di Finanza, le funzioni previste dall'art.55 possono essere esercitate dal sindaco.

[2] In base all'art.39 della L.121/1981, in combinato disposto con numerosi articoli del D.P.R.335/1982, oltre alle qualifiche sopra esposte erano considerati ufficiali di P.G. anche i dipendenti appartenenti alla qualifica di assistente capo, dopo la frequenza di un apposito corso. Tale disposizione è venuta meno in seguito al recente riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato, in virtù del quale tutti gli assistenti capo sono transitati nel ruolo dei sovrintendenti ed a coloro che attualmente accedono alla qualifica di assistente capo resta la sola funzione di agente di polizia giudiziaria.

[3] Tale Corpo è posto alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia, Nel quale è incardinato un apposito Dipartimento (D.A.P.) e svolge, quali compiti istituzionali, l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, la traduzione dei detenuti e la vigilanza interna degli istituti di prevenzione.

[4] Ci si riferisce agli appuntati scelti dell'Arma dei CC e della Guardia di Finanza con almeno un anno di anzianità ed agli appuntati dei CC comandanti di stazione. Non rivestono la qualifica di ufficiali di P.G. gli Ufficiali Generali, ai quali sono equiparati i Dirigenti Superiori e Generali della Amministrazione di P.S.

[5] Si pensi ai funzionari doganali ed ai vigili del fuoco (che hanno competenze di polizia giudiziaria in relazione alle violazioni delle leggi doganali o, ad esempio ai reati connessi agli incendi, alle esplosioni, ai disastri aerei e ferroviari, ecc.). Ma è anche agente di polizia giudiziaria a competenza limitata il privato cittadino che procede all'arresto in flagranza di reato (art.383 c.p.p.).

[6] La legge 469/61 attribuisce al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo "nell'esercizio delle proprie funzioni": espressione che equivale a quella "nei limiti del servizio cui sono destinati" che è usata dall'art. 57 co.3. in merito alla possibilità di compiere determinati atti. Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assume quindi la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, con l'attribuzione dei relativi poteri - doveri, solo in relazione a singole specie di reati e cioè a quelli che hanno riferimento all'esercizio delle funzioni, compiti e servizi ad esso devoluti dalle leggi e dai regolamenti. I compiti di istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione ai quali il personale del Corpo assume la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziari, sono fondamentalmente: la prevenzione e vigilanza antincendi, l'estinzione degli incendi, i servizi finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone ed alla preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare (servizi tecnici).

[7] La materia è disciplinata dalla Legge 7.3.1986 n.65.

[8] "Quasi con difficoltà, a volte anche degli stessi operatori, si riconosce agli appartenenti alla Polizia Municipale la funzione di Polizia Giudiziaria (P.G.). Nel concreto l'art. 57 del C.P.P. (codice di procedura penale), l'art. 5 della L. 65/86 (legge quadro sulla Polizia Municipale), l'art. 12 del C.d.S. per la qualifica specifica di agenti di Polizia Stradale e, a breve, ancora meglio, la legge di riforma attribuiscono funzioni di Polizia Giudiziaria agli appartenenti alla P.M. I limiti a tale qualifica sono di ordine territoriale - competenza nel territorio, salvo la flagranza in atto, peraltro in fase di modifica nella precitata legge di riforma. In tale ruolo e nel rispetto dell'art. 55 del C.P.P. essi prendono notizia di reati, sia d'iniziativa che per denunce o esposti di terzi, impediscono il prosieguo dell'attività criminosa, accertano le responsabilità e gli autori della condotta illecita, effettuano arresti, interrogatori, fermi di P.G., sequestri (ufficiali di P.G.)raccolgono prove, svolgono ulteriori indagini, anche delegate dall'Autorità Giudiziaria (A.G.) ed infine assumono la veste di testimoni nei procedimenti penali e particolarmente nella fase dibattimentale. Di tutto ciò riferiscono, in genere senza ritardo all'A.G.; in taluni casi immediatamente, a volte nelle 48 ore successive (sequestri). Funzionalmente dipendono dal Procuratore della Repubblica al quale fanno capo territorialmente." - da Polizia Municipale Bergamo.it, novembre 2002.

[9] Nell'ambito di tale competenza possono procedere, ad es., al sequestro di manufatti edilizi e di cantieri.

[10] "Il disegno di legge all'esame della Camera, nel perseguire questo obiettivo di un incremento reale, sia pure in una prospettiva graduale, delle autonomie regionali, conferisce alle regioni la potestà legislativa esclusiva nei settori della sanità, dell'istruzione e della polizia locale. Per quanto concerne la polizia locale, l'attribuzione di una competenza esclusiva alle regioni in tale materia deve essere interpretata in collegamento con la disposizione del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione che, alla lettera h), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché con le altre disposizioni relative alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile e penale", "giurisdizione e norme processuali", nonché di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili". L'attivazione da parte delle regioni di tale competenza non potrà, dunque, ledere il principio dell'unitarietà della politica di sicurezza, come sottolineato in Commissione affari costituzionali dal Ministro dell'interno, on. Pisanu, in occasione della audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, ma potrà consentire di realizzare un migliore grado di efficacia delle politiche di sicurezza pubblica sul territorio, rispondendo così ad una domanda proveniente dalla cittadinanza e valorizzando, a tal fine, un livello territoriale, quello regionale, allo stato attuale non adeguatamente considerato." On. Donato BRUNO, relatore, presso la Camera dei Deputati, del disegno di legge n3461, già approvato al Senato con il n.1187.

[11] Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non vanno confusi con gli ausiliari della polizia giudiziaria, meglio definiti

dal Codice come “persone idonee” a compiere determinati atti: si tratta di soggetti ai quali la stessa polizia giudiziaria affida il compito di eseguire quelle operazioni per le quali è richiesta una specifica cognizione tecnica. Oltre a possedere la necessaria competenza, l’ausiliare non può non possedere, indispensabilmente, anche i requisiti di idoneità morale (si applicano le norme previste per l’incapacità e l’incompatibilità dei periti e dei consulenti tecnici di cui si avvale il pubblico ministero, ai sensi degli artt.222 e 225 c.p.p.). All’ausiliare chiamato a collaborare con la polizia giudiziaria, e che, a norma del codice, non può rifiutarsi di prestare l’opera richiesta, spetta, naturalmente un compenso. Sono, tra gli altri, ausiliari, i medici delle A.S.L., i periti, i traduttori (si segnala la sentenza di Cassazione 24 aprile 2002, con la quale si precisa che “il custode di un bene oggetto di sequestro giudiziario è un ausiliario del Giudice obbligato pertanto a tale ufficio”, da News Polizia Giudiziaria, 21 novembre 2002).

[12] La legge istitutiva della D.I.A, (D.L.29.10.1991, convertito nella L.30.12.1991 n.410), autorizza tale organismo, tra l’altro: 1) a compiere operazioni sotto copertura, mediante l’infiltrazione e l’inserimento clandestino nel circuito illecito, tesi ad acquisire elementi di prova in materia di traffico di stupefacenti, riciclaggio e traffico di armi; 2) ad effettuare, dietro autorizzazione del Procuratore della Repubblica distrettuale, intercettazioni di conversazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione (intercettazioni preventive anche ambientali); tenere colloqui a fini investigativi. Quest’ultima attribuzione compete, per legge, anche al procuratore nazionale antimafia, ed ha il duplice scopo di sollecitare il detenuto alla collaborazione processuale su fatti di mafia e di acquisire informazioni confidenziali, di prevenzione o di polizia di sicurezza, sia su episodi di criminalità mafiosa che di criminalità organizzata in genere, già verificatisi o in via di compimento (i colloqui possono avvenire anche all’interno degli istituti penitenziari, su autorizzazione del pubblico ministero, quando si tratta di detenuti indagati, o del Ministro di Grazia e Giustizia, quando si tratta di detenuti internati).

[13] Gli stessi servizi centralizzati, anche quando non operano congiuntamente, devono assicurare il reciproco collegamento informativo ed a tale riguardo ha una competenza specifica il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

[14] Nell’ambito delle competenze che le sono state attribuite, la D.I.A. ha accesso alle informazioni contenute nel C.E.D. del Ministero dell’Interno, può avvalersi anche delle notizie riservate provenienti dai servizi di sicurezza (SISMI e SISDE) e dagli altri uffici di polizia giudiziaria sia centralizzati che a competenza territoriale, può convocare qualsiasi persona ex art.15 T.U.L.P.S. per sentirla in ordine a reati associativi, può chiedere misure di prevenzione personali a carico di indiziati di mafia.

[15] Possono coordinarsi, a seconda delle esigenze di carattere operativo o territoriale, tra di loro (con provvedimento del Ministero dell’Interno, di concerto con i Dicasteri di Giustizia, Difesa e Finanze) o con gli altri organi e servizi di polizia giudiziaria e prestano collaborazione, se richiesti, alla stessa D.I.A.

[16] Non sono istituite presso le Procure Generali delle corti di Appello, ove, naturalmente, non si svolgono indagini preliminari, tuttavia, in caso di avocazione, il Procuratore Generale potrà peraltro disporre di tutte le sezioni del distretto.

[17] Possono tuttavia essere applicati, in soprannumero, anche appartenenti ad altre forze di polizia.

[18] L’organico delle sezioni di P.G. è stabilito con decreto interministeriale (dicasteri di Giustizia, Interno, Difesa e Finanze).

[19] L’assegnazione alle sezioni di P.G. avviene a domanda dell’interessato. Tutte le domande vengono trasmesse al procuratore generale presso la corte di appello che, unitamente al procuratore della repubblica, formuli la propria richiesta nominativa.

Autorità giudiziaria e polizia giudiziaria (i rapporti tra il P.M. e la P.G.)

Come si è già avuto occasione di dire, la separazione fra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio è una delle principali caratteristiche che contrassegnano il vigente sistema processuale, ispirato ai principi dell'accusorietà.

L'art.327, nell'attribuire al pubblico ministero, la direzione delle indagini, afferma lo specifico ruolo di tale organo, distinguendolo nettamente dal ruolo del giudice.

Il principio è strettamente collegato a quello, indicato nell'art.348 co.1, secondo cui è il pubblico ministero, una volta che gli sia stata riferita la notizia di reato (art.347), ad impartire alla polizia giudiziaria "le direttive per lo svolgimento dell'indagine": direttive che dovranno avere carattere di concretezza con riferimento alle linee di indagine da sviluppare e di specificità rispetto agli atti la cui esecuzione viene delegata e fra i quali non possono, peraltro, essere compresi l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e i confronti con la medesima (art.370).

Il pubblico ministero, pertanto, privato del potere di formare la prova, di disporre misure cautelari, limitative della libertà personale (poteri attribuiti al giudice, terzo tra le parti), vede ricondotta la sua specifica funzione a quella di organo di azione e di investigazione.

In tale contesto si inquadra il contenuto dell'art.326 c.p.p., che conferma l'aspetto unitario delle indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, pur essendone la direzione affidata al primo.

L'aspetto unitario è da intendere nella accezione che lo sforzo dei due uffici (P.G. e P.M.) è rivolto al medesimo ultimo scopo, vale a dire di consentire al P.M. la valutazione della notizia di reato per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale, mentre l'attribuzione della direzione delle indagini al P.M. viene espressamente richiamata dall'art.327 per ribadire che non è possibile una pre-istruttoria che si svolga al di fuori del coordinamento e delle direttive predisposte dal magistrato.

E' possibile invece, atteso il carattere della permanenza della funzione direttiva delle indagini, che, qualora emergono ulteriori elementi dopo che il P.M. ha impartito le direttive per lo svolgimento dell'indagine, la polizia giudiziaria assicura le nuove fonti di prova di cui viene a conoscenza informando prontamente il P.M. (art.348 co.3), può compiere indagini (sempre su delega del magistrato) nel periodo che intercorre fra la richiesta di rinvio a giudizio e la data dell'udienza preliminare e può compiere attività integrativa di indagine successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio (fatta eccezione per quegli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore).

Ad ogni modo, va detto che all'attribuzione al pubblico ministero della direzione delle indagini e al potenziamento del suo ruolo investigativo, corrisponde, come logica conseguenza, la disponibilità diretta, da parte sua, della polizia giudiziaria.[1]

Premesso che tale disponibilità diretta non va mai tradotta in dipendenza gerarchica in senso stretto, cioè in subordinazione, deve dedursi che la dipendenza della P.G. dall'autorità giudiziaria è sempre una dipendenza funzionale e non burocratico - amministrativa.[2]

Il rapporto tra la figura del P.M. e gli operatori di P.G. viene disciplinato dagli artt. 58 e 59 del Codice, sotto il profilo del livello di subordinazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria rispetto al magistrato.[3]

In una chiave di subordinazione statica, dall'art.59 si evince che dal momento che gli ufficiali e gli agenti di P.G. sono tenuti ad eseguire i compiti affidatigli dal P.M., la dipendenza organizzativa si riduce al solo potere disciplinare che il magistrato esercita nei confronti dell'operatore di polizia.

Sotto il profilo funzionale, al contrario, gli stessi ufficiali ed agenti di P.G. sono responsabili, verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio, dell'attività di polizia giudiziaria svolta ed il rapporto di subordinazione che si instaura con l'A.G. va inteso con specifico riguardo alla buona organizzazione del servizio ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei compiti impartiti.

Ad un diverso livello di subordinazione - più stretta, diretta ed incisiva -, sono invece poste le sezioni di polizia giudiziaria rispetto ai magistrati che dirigono la procura ed in tale ottica si giustifica la loro esenzione dallo svolgere altri servizi di istituto diversi da quelli di polizia giudiziaria.

Ma il rapporto di subordinazione tra i due organismi interessa anche da un punto di vista dinamico, della possibilità di scelta, da parte del magistrato, degli uffici e dei servizi di polizia giudiziaria a cui affidare lo svolgimento di determinate indagini ed a questo dinamismo si riferisce l'art.58 c.p.p.

L'autorità giudiziaria dispone di tutti gli organi di polizia giudiziaria, nel senso che spetta ad essa di scegliere tra sezioni, servizi ed altri organi di P.G. in base alle esigenze - di tempestività, riservatezza e specializzazione -, di ciascun singolo caso.

Anche se tale potere spetta ad ogni magistrato procedente, occorre precisare che qualora il P.M. ritiene di avvalersi di una struttura o di un organo diversi dalla sezione di P.G. istituita presso la propria procura, deve passare per la intermediazione dei dirigenti della struttura richiesta e/o del procuratore generale, eventualmente interessato.

In sintesi, atteso il generale principio per cui l'autorità giudiziaria dispone della polizia giudiziaria, può dirsi che delle sezione di P.G. presso la procura dispone direttamente ogni magistrato della procura stessa nonché i giudici del distretto che ne facciano richiesta, mentre, dei servizi di P.G. esistenti nel distretto, l'A.G. può disporre attraverso la procura generale presso la corte di appello.[4]

[1] Prima ancora che nella normativa codicistica, il principio trova fondamento nella Carta Costituzionale: "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria", art.109 Cost. La norma comporta che tra le direttive impartite dal P.M. e l'esecuzione delle stesse da parte della P.G. non devono esistere interposizioni od interferenze da parte del potere esecutivo, cioè degli organismi dai quali gerarchicamente dipendono le forze di polizia.

[2] Il carattere funzionale della dipendenza è suscettibile peraltro di assumere diverse gradualità, a seconda che il P.M. si serva, per le indagini, delle Sezioni di P.G., organiche alla procura e sotto il suo diretto, personale controllo, oppure di altri servizi e organismi di P.G.

[3] In un contesto di sostanziale subordinazione si inquadra la disciplina delle sanzioni disciplinari nei confronti degli operatori di polizia giudiziaria in base alla quale se un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria viola le norme relative all'esercizio delle sue funzioni viene sottoposto al procedimento disciplinare espressamente regolato dagli artt.16.19 delle norme attuative del c.p.p. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nei casi di omesso riferimento all'A.G. della notizia di reato, omessa o ritardata esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o violazione di ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle sue funzioni. Nei casi procedimento disciplinare, competente a giudicare è una apposita Commissione avente sede presso la medesima corte di appello che può infliggere all'incolpato ritenuto responsabile una sanzione che va dalla censura fino alla sospensione per un massimo di mesi sei od anche all'esonero dell'operatore dai servizi di polizia giudiziaria cui è assegnato.

[4] Al procuratore generale presso la corte di appello è altresì attribuito uno specifico potere di coordinamento e di sorveglianza "sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria" (art.83 R.D.n.12/1941 e art.6 D. Lgs. n.273/1989). Si tratta di un potere che si estrinseca sia in chiave di controllo sui profili organizzativi della polizia giudiziaria sia in chiave di un eventuale componimento di insorgenti contrasti tra i vertici giudiziari ed i corrispondenti responsabili dei servizi e degli uffici di polizia giudiziaria.

L'acquisizione e la comunicazione della notizia di reato.

Può dirsi che l'attività di polizia giudiziaria ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato, un compito che, unito a quello della comunicazione della notizia stessa all'A.G., rientra nella c.d. attività di informazione.[1]

La notizia di reato può essere qualificata, vale a dire ricevuta dagli agenti e/o ufficiali di P.G. (che in tal caso rivestono un ruolo passivo, di apprensione della notizia di reato, attraverso la presentazione di una denuncia o la ricezione di un referto), oppure non qualificata, cioè acquisita di iniziativa – appresa -, dagli stessi organi (nella cui ipotesi la polizia svolge un ruolo attivo, in quanto, consistendo la fonte dell'informazione in un fatto, un racconto, un indizio, vi è l'esigenza di effettuare una serie di verifiche e di indagini, prima di addivenire alla vera e propria notizia di reato).[2]

a) Le notizie di reato qualificate

Il P.M. e la polizia giudiziaria hanno il dovere di prendere notizia dei reati, innanzitutto, ricevendo tali notizie quando ad essi vengono presentate o trasmesse.

Il libro V del codice, ai titoli II e III, disciplina le fonti di notizia di reato qualificate (denuncia e referto, artt.331-334, querela, richiesta, istanza e autorizzazione procedere, artt.336-344), chiamate così in quanto espressamente previste e regolate dalla legge processuale.

In generale, la denuncia e il referto hanno una semplice funzione informativa mentre la querela, la richiesta, l'istanza e l'autorizzazione a procedere costituiscono il presupposto essenziale che condiziona la procedibilità dal parte dell'A.G.

Ma tali atti si differenziano nella sostanza sia sotto il profilo del rilievo che ad essi assegna la legge, che dal punto di vista delle condizioni di fatto in cui essi possono essere stilati e produrre effetti.

1) La denuncia è l'atto con il quale ogni persona che abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Non sussiste per il cittadino un obbligo giuridico generalizzato. La denuncia costituisce comunque un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati ed assicurarli alla giustizia. Per eventuali chiarimenti sui tempi, modi e luoghi di presentazione della denuncia gli interessati possono rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico, istituiti presso ciascuna Questura (la dislocazione territoriale degli Uffici della Polizia di Stato ove è possibile presentare la denuncia è indicata nella home page del Sito "Uffici Provinciali – La Polizia nella provincia". Presso questi Uffici è messa a disposizione dell'utenza una modulistica che semplifica la redazione delle denunce. Il numero del 113 è inoltre a disposizione del cittadino nell'intero arco delle 24 ore per segnalare situazioni di emergenza e pericolo che richiedano l'immediato intervento della Polizia di Stato. Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa e non è previsto alcun termine per la sua presentazione. La denuncia può essere presentata da privati o da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Denuncia da parte di privati (art.333 c.p.p.): per la denuncia da parte di privati non è previsto un contenuto formale tipico; è sufficiente l'esposizione dei fatti da parte del cittadino al pubblico ministero o all'ufficiale di polizia giudiziaria che la riceve. La denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Nel primo caso chi la riceve redige un apposito verbale, di cui il denunciante può richiedere copia; nel secondo caso la denuncia è sottoscritta personalmente dal denunciante o da un suo procuratore speciale e si ha diritto ad

ottenere attestazione della ricezione. L'atto viene presentato o redatto nei diversi Uffici delle Forze dell'ordine presenti sul territorio (Questure, Commissariati di P.S., Compagnie e Stazioni dell'Arma dei Carabinieri ecc.). E' stato recentemente istituito un servizio di "denunce a domicilio", svolto da personale altamente qualificato, per gli anziani o i portatori di handicap che si trovino nella necessità di presentare la denuncia, o di rivolgersi alla Polizia di Stato per altre emergenze, e che siano impossibilitati a recarsi tempestivamente presso il competente Ufficio. La denuncia da parte dei privati è obbligatoria nei seguenti casi (per ognuno dei quali il Codice Penale indica il termine per la presentazione): per il cittadino che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge preveda la pena dell'ergastolo (art.364 c.p.); per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art.694 c.p.); per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art.709 c.p.); per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplosive (art.679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art.20 co.6 L.18/4/1975, n. 110); per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art.20 co.3 L.110/1975). Chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne il deposito presso l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o al più vicino Comando dei Carabinieri; per i rappresentanti di enti sportivi che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive. Denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.). La denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio deve avere forma scritta ed il suo contenuto consiste nell'esposizione degli elementi essenziali del fatto, nell'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia di reato e delle fonti di prova già note nonché di notizie che valgano ad identificare la persona alla quale il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che sono in grado di riferire circostanze rilevanti. La denuncia è obbligatoria per i reati perseguibili d'ufficio appresi nell'esercizio o a causa delle funzioni. Se la notizia è appresa fuori dall'esercizio e non a causa delle funzioni svolte, sono valide le norme e le considerazioni sulla denuncia di privati. La denuncia è obbligatoria anche quando non si sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito o vi sia incertezza sul titolo del reato e sul fatto che questo sia perseguibile d'ufficio. La presentazione o trasmissione della denuncia deve essere fatta, senza ritardo, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria; in quest'ultimo caso il dirigente dell'ufficio dal quale l'ufficiale di polizia giudiziaria dipende la deve trasmettere al pubblico ministero entro 48 ore. L'omissione e il ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati penalmente.

2) Il referto può essere definito come la denuncia obbligatoria degli esercenti una professione sanitaria. Pertanto l'autore di un referto può essere, ai sensi dell'art.365 c.p., solo colui che svolge una delle attività rientrante nelle professioni sanitarie.[3] La redazione di un referto è obbligatoria quando l'esercente la professione sanitaria, nel prestare la propria assistenza, rileva un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Non sussiste, perciò, obbligo di referto in caso di lesioni colpose (art.590 c.p.), fatta eccezione per le lesioni gravi o gravissime o le malattie professionali i cui termini di guarigione superano i 40 giorni. L'obbligo non sussiste neppure allorché il referto esporrebbe a procedimento penale la persona alla quale è stata prestata assistenza (art.365 co.2 c.p.), e ciò al fine di non ostacolare la richiesta di assistenza sanitaria con il timore di incorrere in una denuncia.[4] Tuttavia, su tale punto, vi sono opinioni differenti, in quanto, a mente degli artt.361 e 362 c.p., per il sanitario che esercita in una struttura pubblica e, pertanto, è un pubblico ufficiale, vige sempre l'obbligo di denuncia. Come per l'informativa di reato, anche per il referto vale l'obbligo di farlo pervenire al P.M. competente o all'ufficiale (non all'agente) di P.G. che lo trasmette, nei termini previsti, all'autorità giudiziaria. L'omissione o il ritardo nella presentazione del referto possono configurare lo specifico reato di omissione di referto, sancito nell'art.365 c.p. Sul piano della

utilizzabilità del referto, come documento fonte della notizia di reato, va detto che esso può essere utilizzato sia al di fuori del dibattimento, nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'approfondimento della conoscenza dei fatti, sia nella fase dibattimentale, qualora costituisca un atto non ripetibile dinanzi al giudice.[5] Esso va redatto sempre nella forma scritta e deve contenere, come requisito essenziale, il nominativo della persona a cui è stata prestata assistenza, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento. Deve inoltre indicare le notizie che servono a stabilire le circostanze in cui si è verificato il fatto ed i mezzi con i quali è stato commesso.

3) La querela (artt.336-340 c.p.p.) è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato, o il suo legale rappresentante, manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d'ufficio. Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela: è sufficiente che, oltre alla descrizione del fatto-reato, risulti la chiara manifestazione di volontà del querelante affinché si proceda in ordine al fatto medesimo e se ne punisca il colpevole. Il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto-reato (art.124 c.p.). La presentazione della querela va fatta -personalmente o a mezzo di procuratore speciale -, al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero ad un agente consolare all'estero; la dichiarazione di querela può anche essere recapitata da un incaricato o spedita per posta. La querela può essere presentata in forma orale o in forma scritta. Nel primo caso, il ricevente la querela deve redigere un apposito verbale, che verrà sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale; nel secondo caso, l'atto di querela dovrà essere sottoscritto personalmente dal querelante o da un suo procuratore speciale, con il diritto di ottenere l'attestazione di ricezione. L'autorità che riceve la querela deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone ed alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo, la querela può essere proposta in forma orale anche con dichiarazione resa ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo che la inserirà nel verbale di arresto. Al diritto di querela si può rinunciare, in maniera espressa o tacita, prima di averlo esercitato. Dopo aver proposto validamente una querela, la si può revocare, dando luogo così all'estinzione del reato (art.152 c.p.). La remissione di querela può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale; può essere espressa (dichiarazione - scritta o orale - all'autorità che procede o ad un ufficiale di polizia giudiziaria che gliela trasmette immediatamente) o tacita, e cioè consistere in fatti oggettivi univoci, incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione di querela deve essere accettata dalla persona querelata (art.155 c.p.), che può avere interesse a vedere dimostrata, con il processo, la propria innocenza. Se il querelato rifiuta, espressamente o tacitamente, la remissione, questa non ha effetto. Una eccezione alla revocabilità è prevista per alcune ipotesi di violenza sessuale o di atti sessuali compiuti con persone minorenni, perseguibili a querela di parte; in questi casi la querela una volta proposta diventa irrevocabile.

4) L'istanza di procedimento è la domanda con cui una persona, vittima di un delitto comune commesso all'estero (da un cittadino italiano o straniero, non fa differenza), chiede al giudice italiano di procedere nei confronti del reo.

5) La richiesta di procedimento è anch'essa una domanda, presentata però da una autorità pubblica (di solito il Ministero della Giustizia), con cui si chiede al giudice di aprire un procedimento. Entrambi sono atti che realizzano, come detto, le condizioni di procedibilità senza di cui la magistratura non potrebbe iniziare l'iter penale.

6) L'autorizzazione a procedere è l'atto (amministrativo, discrezionale ed irrevocabile) con cui un ente od organo pubblico (il Ministro della Giustizia, una Camera, la Corte Costituzionale) decide concedere alla magistratura l'avallo per procedere ad aprire una inchiesta ed un eventuale dibattimento penale a carico di un soggetto che ricopre funzioni pubbliche.

Particolare importanza riveste la materia delle autorizzazioni a procedere che riguardano i membri del Parlamento Italiano (Deputati e Senatori) e quelli del Parlamento Europeo: per essi non occorre alcuna autorizzazione ai fini della sottoposizione a procedimento penale. E' tuttavia necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza, perché l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria compiano alcuni specifici atti di indagine o atti privativi della libertà personale.[6]

7) Un cenno merita anche l'esposto, atto non inserito fra quelli qualificati a fornire una notizia di reato ma da cui possono nascere situazioni suscettibili di integrare illeciti penalmente rilevabili. L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato dalle parti in contesa o da una di esse in caso di dissidi privati. La composizione dei privati dissidi, che possono essere causa di turbamenti dell'ordine pubblico, rientra tra i compiti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che tramite gli Ufficiali di P.S. ed a richiesta delle parti provvede alla composizione dei liti quotidiane di lieve entità. Sono Ufficiali di P.S.: gli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato e gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Dopo la richiesta di intervento le parti vengono invitate a comparire entro un termine congruo per il tentativo di conciliazione. L'Ufficiale di P.S. chiarisce loro le questioni di fatto ed i principi di diritto senza imporre il suo giudizio e può adottare provvedimenti conservativi per la soddisfazione delle parti o per prevenire eventuali incidenti. Del procedimento si prende nota negli atti d'ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall'Ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Affinché possa essere realizzata la composizione dei dissidi privati occorre, oltre alla volontà partecipativa delle parti, che non sia stato commesso alcun reato procedibile d'ufficio, altrimenti l'Ufficiale di P.S. deve trasmettere la notizia di reato all'autorità giudiziaria. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa è consentito richiedere un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.

[1] Val bene precisare che non è esclusivo compito della P.G. acquisire e comunicare la notizia di reato, poiché anche il P.M. può prendere notizia dei reati, ai sensi dell'art.330 c.p.p.

[2] Altri casi di notizie non qualificate di reato possono rinvenirsi, a titolo esemplificativo, nella conoscenza diretta di un fatto, a cui si è arrivati attraverso un normale controllo, una vigilanza, un'attività di polizia amministrativa ecc., od anche in una informazione ricevuta a titolo confidenziale, o appresa da fonti giornalistiche, da pubbliche voci, da vicende note alla pubblica opinione ecc.

[3] Come il medico, il chirurgo, l'ostetrico, il farmacista, il veterinario, ma anche l'infermiere diplomato e l'assistente sanitario.

[4] E' il classico caso, pienamente condivisibile, in cui l'esigenza di giustizia cede il passo al diritto alla salute ed alle cure.

[5] Vale a dire quando descrive situazioni, comportamenti o persone che possono subire variazioni o, addirittura, scomparire con il passare del tempo.

[6] Gli specifici atti di indagine per i quali è richiesta l'autorizzazione sono, senza dubbio, le perquisizioni personali e domiciliari, i sequestri della corrispondenza e le intercettazioni, di qualunque tipo, riferite a comunicazioni e conversazioni. Gli atti privativi della libertà personale sono invece il fermo, le misure cautelari, l'accompagnamento coattivo, le ispezioni personali. Eccezione a tale divieto è rappresentata dalla circostanza in cui il parlamentare viene sorpreso nell'atto di compiere un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza e quando si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

b) Le notizie di reato non qualificate

Il discorso sull'individuazione della notizia di reato, su cosa, cioè, debba intendersi per notizia di reato riveste una particolare importanza.

Il problema si pone in special modo per le notizie di reato non qualificate, quelle, come detto, non inserite in uno specifico atto (denuncia, querela, referto, ecc.) espressamente contemplato dal Codice.

Senza dubbio, non è sufficiente a qualificare come notizia di reato le ipotesi di reato, fondate su probabilità o prospettazioni future: in questo caso compito della polizia giudiziaria è quello di espletare attività di prevenzione, al fine di evitare che il reato si compia, e di eseguire un lavoro di investigazione preventiva, per accertare se le congetture o le piste investigative conducano a qualcosa di concreto oppure se le eventuali irregolarità che si sono apprese abbiano effettiva rilevanza dal punto di vista penale o ancora se siano suscettibili di configurare illecità di diversa natura (violazioni amministrative).

Di certo, per essere sicuri di trovarsi effettivamente di fronte ad una notizia di reato è necessario non fermarsi alla semplice segnalazione ma investigare perché una notizia sommaria o imprecisa si concretizzi in un fatto, un evento specifico già commesso o in via di commissione, che contenga tutti gli elementi essenziali di una fattispecie di reato.

Come detto, le notizie di reato non qualificate impongono alla polizia giudiziaria un ruolo più attivo, consistente in una serie di verifiche preventive sulla fondatezza delle notizie apprese.

Sono state classificate diverse tipologie di notizie di reato non qualificate:

1. Le informazioni occasionali, sono le informazioni che sia l'autorità giudiziaria che la polizia giudiziaria possono apprendere attraverso le vie o gli strumenti più svariati (notizie di stampa, voci pubbliche ecc);
2. Le denunce anonime sono informazioni su fatti, eventi e comportamenti che vengono fornite, alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria, oralmente, o attraverso scritti, foto, materiale audiovisivo, da persone non identificate o identificabili.[1] Anche le denunce anonime sono soggette alla iscrizione in un apposito registro custodito presso ciascuna procura della Repubblica; ne viene assicurata la riservatezza e disposta la distruzione, trascorsi cinque anni dall'iscrizione;
3. La notizia confidenziale è l'informazione che perviene all'agente od all'ufficiale di polizia giudiziaria da un proprio informatore;[2]
4. Le informazioni che derivano da una fonte di prova non utilizzabile: in tal caso l'atto, pur se vietato o non ammissibile giudizialmente, può comunque essere valutato come fonte informativa e fornire lo spunto per una autonoma attività di indagine;[3]
5. L'esito del colloquio investigativo: in tema di collaboratori di giustizia, quando un detenuto o un internato chiede che le informazioni fornite non siano riversate negli atti di un procedimento penale, la polizia giudiziaria che ha effettuato il colloquio e trattare le informazioni come se fossero notizie confidenziali;
6. Le notizie trasmesse da servizi di informazione e sicurezza. Esse possono essere utilizzate nel procedimento penale solo dopo che la polizia giudiziaria ne ha verificato la fondatezza, al che la stessa

polizia giudiziaria trasmette al P.M. una autonoma informativa di reato basata sulle risultanze emerse attraverso la propria attività di investigazione. In tale informativa può anche non farsi alcun riferimento al servizio che ha fornito la notizia. Al contrario, appare opportuno che il servizio di sicurezza che ha dato l'informazione venga messo al corrente dei risultati dell'investigazione svolta dalla polizia giudiziaria, in modo da poter trarre ulteriori elementi di approfondimento su quei fatti, da inserire in un quadro organico e complessivo del fenomeno criminoso.[4]

Altri casi di acquisizione di notizia di reato possono configurarsi, ancora, in quelle ipotesi in cui un pubblico ufficiale o un ufficiale o agente di P.G., nel corso di una operazione ispettiva avente natura amministrativa, rinvenga, in un fatto od in un atto, un illecito penale.[5]

In tale circostanza, se emerge la notizia di reato e l'organo accertatore riveste la qualifica di ufficiale o agente di P.G., allora redige una informativa all'A.G.; qualora non riveste detta qualifica, informa del reato scoperto il servizio o l'ufficio di polizia giudiziaria competente.

Se emergono, invece, solo indizi di reato, l'organo accertatore deve sospendere la propria attività ispettiva e procedere, se ne ha competenza, all'attività di investigazione preventiva ed alla successiva informativa o, altrimenti, investire del problema la P.G.

[1] Di norma, ai sensi degli artt.240 e 333 co.3 c.p.p., la denuncia anonima non può essere utilizzata processualmente, come fonte di prova e neppure acquisita agli atti del procedimento penale, ma può essere usata per eseguire indagini di carattere preventivo, allo scopo di verificare l'autenticità delle informazioni anonime (se la denuncia anonima costituisce, invece, corpo del reato, essa può essere acquisita ed utilizzata agli atti del procedimento penale). Secondo la Cassazione (sent.8.3.1995, Ceroni), gli accertamenti che si possono effettuare a seguito di denuncia anonima sono tutte quelle che non pregiudicano i diritti del cittadino (ad.es. accertamento sui luoghi, richiesta di documenti e acquisizione di sommarie informazioni; è dubbia, invece, la legittimità di sequestri, intercettazioni e perquisizioni domiciliari a seguito di notizie di reato anonime).

[2] il codice garantisce l'anonimato all'informatore, statuendo, all'art.203, che l'autorità giudiziaria -pubblico ministero e giudice -, non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di P.G. a rivelare i nomi dei loro informatori. analogo discorso vale per i nomi degli informatori che collaborano con i servizi di informazione e sicurezza (SISDE e SISMI). Tuttavia, se i nomi degli informatori non vengono rivelati, le informazioni fornite non possono essere utilizzate nel processo.

[3] Si pensi ad informazioni acquisite attraverso la narcoanalisi o la macchina della verità, od alle intercettazioni, ai sequestri ed alle perquisizioni eseguite illegalmente, o ancora alle informazioni sommarie rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore.

[4] Lo stesso discorso vale anche se le informazioni riguardano la criminalità organizzata, su cui SISMI e SISDE, a norma della legge istitutiva della D.I.A. (D.L.345/1991 conv. con modif. nella L.410/1991).

[5] Si pensi all'attività degli ispettori del lavoro, a quelle della polizia tributaria, alle verifiche alimentari che conducano a scoprire una frode, ai controlli ambientali (scarichi industriali).

c) Comunicazione della notizia di reato

Dal momento dell'acquisizione della notizia di reato si può dire che inizia il procedimento penale e da quel momento possono anche avere inizio le funzioni di polizia giudiziaria.

Il primo momento costitutivo dell'attività di informazione della P.G. è rappresentato, come descritto, nella acquisizione della notizia di reato.

La comunicazione della notizia stessa costituisce il secondo aspetto di tale attività di informazione e consiste nell'obbligo di riferire la notizia di reato all'autorità giudiziaria (nella figura del pubblico ministero).

Ogni comunicazione di notizia di reato deve necessariamente contenere un dettagliato contenuto e tempi rigorosi di trasmissione.

Elementi necessari dell'informativa sono senz'altro la descrizione del fatto e le notizie apprese, le eventuali fonti di prova raccolte a sostegno della fondatezza della notizia, il giorno e l'ora di acquisizione della notizia di reato.

Elementi eventuali o facoltativi (da inserire, cioè, se già conosciuti), sono invece rappresentati dalle generalità, dal domicilio o da altri dati utili alla identificazione dell'indagato, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

All'informativa bisogna allegare tutta la documentazione relativa alle attività di investigazione, documentazione che va trasmessa all'autorità giudiziaria anche quando l'informativa stessa è stata inizialmente fornita in forma orale.[1]

Tra tali atti, o documenti, figurano certamente gli atti propulsivi presentati da cittadini, da pubblici ufficiali o da terzi (denunce, esposti, referti ecc.) e le relazioni di servizio redatte dalla polizia giudiziaria stessa.

Le relazioni di servizio possono essere precedenti alla acquisizione della notizia di reato, se è stata svolta una attività di investigazione preventiva e vengono stilate al termine della investigazione medesima, o possono essere successive, se riguardano i primi accertamenti esperiti dalla P.G. alla ricerca immediata di eventuali fonti di prova.[2]

In entrambi i casi vanno sempre trasmesse all'A.G. e, pur non sostituendosi mai all'informativa di reato, andranno a comporre il fascicolo del procedimento penale.

Analogamente a quanto già detto per i referti medici, anche per l'informativa di reato vale il principio della utilizzabilità piena al di fuori del dibattimento ed anche in dibattimento, relativamente a quegli atti, documenti od a quelle parti che non sono ripetibili nel corso delle udienze.

Circa i tempi di trasmissione, la comunicazione va fatta:

- Immediatamente, nei casi di urgenza, oppure quando si tratti di notizie di reato concernenti delitti particolarmente efferati o gravi o di criminalità organizzata;
- Entro le 48 ore dal compimento dell'atto, allorquando la polizia giudiziaria ha compiuto un atto garantito (per il quale è prevista l'assistenza del difensore, ad es. un fermo);
- Senza ritardo (cioè appena possibile, senza ingiustificati ritardi), in tutti gli altri casi.[3]

L'obbligo di informare tempestivamente l'autorità giudiziaria dell'acquisizione di una notizia di reato si giustifica con le finalità di impedire: 1) che possano verificarsi arbitrari slittamenti dei termini di durata delle indagini preliminari e 2) che il pubblico ministero assuma subito la direzione delle indagini.

L'eventuale ritardo nella comunicazione può essere solo dovuto alla necessità di effettuare immediati approfondimenti, sotto il profilo oggettivo, sul fatto costituente reato: approfondimenti che, in linea di principio, non possono eccessivamente dilungarsi su eventuali cause di giustificazione, su elementi soggettivi od estintivi dell'illecito.

Al contrario, più complessi si presentano gli approfondimenti, tanto maggiore è l'urgenza di investire dell'indagine il P.M.[4]

Val la pena puntualizzare che l'obbligo della tempestività della trasmissione notizia di reato e degli atti acclusi incombe sui dirigenti dei diversi uffici di polizia, per evidenti ragioni di carattere organizzativo: ne consegue che ciascun singolo ufficiale o agente di polizia giudiziaria, quando ritiene di aver acquisito una notizia di reato ha il dovere di comunicarla al dirigente del proprio ufficio o comando, lasciando a quest'ultimo la competenza e la responsabilità di valutare la consistenza della notizia e l'opportunità di informare l'autorità giudiziaria competente, per materia e per territorio, secondo i criteri fissati dall'art.51 c.p.p.[5]

I termini entro cui la notizia di reato va inoltrata non si riferiscono a quando essa deve pervenire al P.M., ma a quando gli deve essere trasmessa e, ad ogni modo, è sempre il pubblico ministero a valutare, con la massima autonomia e con piena libertà di coscienza, se l'informativa ricevuta abbia davvero una consistenza ed una rilevanza penale, nel qual caso, iscrivendola nel registro di cui all'art.335 c.p.p.- art.109 Reg. att. -, (registro generale notizie di reato).[6]

In caso contrario, iscrive l'informativa nel registro mod. 45 (Registro degli atti non costituenti notizia di reato, esistente presso ogni procura della Repubblica e previsto dalla D.M. 30.9.1989 n.334) e trasmette gli atti archivio, esercitando direttamente il c.d. "potere di cestinazione" senza chiedere al giudice alcun provvedimento formale di archiviazione.[7]

Se l'iscrizione non riguarda delitti particolarmente gravi o fatti di criminalità organizzata, oppure se il P.M., al fine di salvaguardare specifiche esigenze investigative, dispone il segreto sull'iscrizione della notizia di reato[8], allora il contenuto stesso dell'iscrizione non può essere comunicato ad alcuno.

Viceversa, su richiesta dell'interessato, se ne può dare notizia, ma solo alla persona a cui il reato viene attribuito, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori.

[1] L'informativa di reato viene fornita nella forma orale solo quando sussistono ragioni di urgenza ovvero si tratti di uno dei delitti previsti dall'art.407 co.2 lett.a) del c.p.p. In tal caso la comunicazione orale deve essere seguita, senza ritardo, da una informativa scritta corredata della documentazione sulle attività svolte (art.347 c.3).

[2] La relazione di servizio che precede la notizia di reato costituisce una vera e propria fonte di prova testimoniale in quanto il personale operante che, avuta una sommaria segnalazione, svolge investigazione preventiva ed acquisisca così, direttamente, la notizia di reato, rappresenta per il successivo processo un testimone che potrà essere ascoltato in sede dibattimentale. Viceversa, la relazione di servizio redatta successivamente alla ricezione della notizia di reato, per i fini di un immediato approfondimento o per la subitanea ricerca di fonti prova, costituiscono atti interni all'amministrazione di appartenenza, non hanno finalità di prova e servono soltanto ad informare in merito all'investigazione svolta.

[3] Dal ritardo nella comunicazione di una notizia di reato, nelle ipotesi elencate, non adeguatamente giustificato, possono scaturire responsabilità penali, a norma degli artt.361 co.2 e 363 c.p. (omessa denuncia) oppure violazioni disciplinari, perseguibili dall'A.G. nei confronti dell'appartenente alla P.G. ai sensi dell'art.16 norme di attuazione del c.p.p. D'altro canto, va precisato che non si può mai parlare di ingiustificato ritardo nell'informativa quando la polizia giudiziaria ha appreso notizia di un fatto che non costituisce alcun reato oppure quando sono stati necessari atti investigativi preventivi che la polizia giudiziaria ha svolto nell'esercizio dei suoi poteri di approfondimento, intorno ad una sommaria o imprecisa notizia acquisita.

[4] In definitiva, prima dell'informativa, la P.G. può compiere quelle verifiche rapide che consentono una corretta qualificazione del fatto e delle circostanze che lo accompagnano.

[5] L'iniziale qualificazione del reato spetta infatti alla polizia giudiziaria che individua, a seconda del tipo di reato, a chi trasmetterla: ad esempio, il destinatario delle notizie di reato relative ai delitti di mafia è il procuratore distrettuale, salvo informare anche il procuratore locale, attesi i poteri che egli ricopre in materia di misure di prevenzione.

[6] L'autorità giudiziaria può, per le esigenze del procedimento, consentire in ogni momento alla polizia giudiziaria l'accesso al registro delle notizie di reato, per l'espletamento delle relative funzioni o per esigenze di prevenzione. L'A.G. ha invece l'obbligo di informare l'Autorità da cui dipende l'ufficiale o l'agente di P.G. quando ha esercitato, nei confronti di quest'ultimo, l'azione penale (obbligo di informativa, ai sensi dell'art.129 att.).

[7] Trattandosi ovviamente di una non notizia di reato, il procedimento penale non ha proprio motivo di iniziare e non vi è neppure necessità che il giudice (G.I.P.) verifichi se vi sono i presupposti per una archiviazione.

[8] Per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (c.d. segretezza).

L'attività di investigazione.

L'attività di investigazione è successiva all'acquisizione della notizia di reato e consiste, in primo luogo, nella ricerca delle fonti di indagine.

Essa è finalizzata, secondo il dettato di cui all'art.348 del Codice, alla raccolta degli elementi utili alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del responsabile (reo), alla ricerca di cose e di tracce pertinenti al reato ed alla ricerca di persone in grado di riferire su circostanze rilevanti, nonché al compimento degli atti specificamente indicati, anche delegati dall'autorità giudiziaria.

In definitiva, la sostanza dell'investigazione attiene al compimento sia di atti tipici (rilievi, perquisizioni, riscontri, accertamenti di vario genere) che di atti atipici (appostamenti, pedinamenti, accertamenti non direttamente contemplati della lettera del Codice).

Gli atti tipici possono, a loro volta, differenziarsi in atti tipici di investigazione "diretta" ed atti tipici di investigazione "indiretta".

I - Gli atti tipici di investigazione "diretta"

Sono:

- L'identificazione;
- La perquisizione personale;
- La perquisizione locale;
- Le perquisizioni previste da leggi speciali;
- Gli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone;
- Gli accertamenti tecnici.

- L'identificazione

E' un atto tipico di investigazione, mediante il quale la polizia giudiziaria procede (attraverso un complesso di operazioni che possono talora consistere anche in rilievi sulla persona) a stabilire l'identità del soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini (indagato) e l'identità dei soggetti in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (potenziali testimoni).[1]

Possono procedere all'identificazione sia gli ufficiali che gli agenti di polizia giudiziaria, attraverso differenti modalità di esecuzione:

1. la polizia giudiziaria invita la persona indagata a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarla (art. 66; art. 21 att. c.p.p.);
2. la persona indagata viene ammonita sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (art. 66) (artt. 495 e 651 c.p.);
3. la polizia giudiziaria rivolge l'invito a dichiarare le proprie generalità anche ai potenziali testimoni. A essi non sono però rivolte né la ammonizione né le richieste ulteriori di cui all'art. 66;
4. i potenziali testimoni dimostrano la propria identità personale mediante l'esibizione dei mezzi di identificazione, ma non possono essere sottoposti a rilievi;

5. la persona indagata dimostra la propria identità personale mediante l'esibizione dei mezzi di identificazione; nei suoi confronti si possono però anche eseguire rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici, nonché altri accertamenti;

6. quando l'indagato o i potenziali testimoni rifiutano di farsi identificare oppure forniscono generalità o documenti di identificazione in merito ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria li accompagna nei propri uffici;

7. l'atto può avere una sua autonomia, ma anche essere il presupposto di un altro atto; come ad esempio, della assunzione di sommarie informazioni (artt. 350, 351).

Se l'indagato o i potenziali testimoni sono accompagnati negli uffici di polizia, la polizia giudiziaria provvede a dare immediata notizia al pubblico ministero competente, dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è avvenuto, ed a fornirgli (senza ritardo) notizia del rilascio e dell'ora in cui esso è avvenuto.

Provvede inoltre a trattenere le persone accompagnate per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 12 ore ed a rilasciarle, se così decide il pubblico ministero, ritenendo che non vi siano le condizioni che legittimano l'accompagnamento.

Non sono previste particolari garanzie difensive. La persona indagata è però invitata a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni (art. 161). Inoltre, se la polizia giudiziaria deve compiere un atto che prevede o consente la assistenza del difensore, deve preliminarmente dare alla persona indagata comunicazione delle disposizioni in materia di patrocinio (cioè difesa) a spese dello Stato (art. 8 l. 30/7/1990, n. 217).

Di tutte le operazioni compiute a norma dell'art. 349, è redatto verbale (art. 357 co. 2 lett. e). La documentazione è conservata in apposito fascicolo (fascicolo delle indagini) presso l'ufficio del pubblico ministero (art. 373 co. 5).

La documentazione è posta a disposizione del pubblico ministero (artt. 357 CO. 4 e 347 CO. 1). Copia dell'atto è conservata presso gli uffici di polizia (art. 115 att. c.p.p.).

[1] L'identificazione in argomento è quella prevista dall'art.349 c.p.p. e riguarda solamente i casi in cui gli organi della polizia giudiziaria agiscono dopo la commissione e per la repressione di un reato. Altro è il caso in cui i medesimi organi procedono a controlli sulla identità delle persone nel corso di operazioni volte a tutelare, in via preventiva, la sicurezza della collettività: in tale circostanza, non di identificazione di P.G. si tratta, ma di identificazione di pubblica sicurezza, rientrante, invece che nella fattispecie normativa dell'art.349 sopra richiamato, in disposizioni differenti, quali l'art.11 D.L.21/3/1978 n.59 o dall'art.4 T.U.L.P.S. o dall'art.1 D.L.25/7/1992 n.349.

Le perquisizioni

La perquisizione è un atto tipico di investigazione, mediante il quale ufficiali di polizia giudiziaria (o, in casi eccezionali, agenti di polizia giudiziaria), in situazioni di urgenza, procedono alla ricerca materiale di un evaso, di un condannato o di una persona da arrestare, fermare o catturare per gravi reati, oppure alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato.

Si prescinde, ovviamente dalle situazioni di urgenza e da qualsiasi riferimento alla gravità del reato, quando gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono perquisizioni personali o locali su delega del pubblico ministero.

La perquisizione può essere:

- personale, quando si esercita sulla persona, che - fondatamente - si ritiene occulti il corpo del reato o cose pertinenti.
- locale, se avviene nei luoghi, in cui, presumibilmente, si ritengono occultate le cose o le persone ricercate.
 - La perquisizione personale è la ricerca sul corpo di una persona o sugli oggetti che essa indossa o porta con sé, del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato che si sospettano ivi occultate (art. 247 co. 1 in rel. all'art. 253 co. 2).[1]

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria sono legittimati ad eseguire perquisizioni personali, salvi i casi di particolare necessità e urgenza (ad esempio: perquisizione a seguito di arresto in flagranza) e, ad ogni buon conto, deve esistere un fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato e che queste possono essere cancellate o disperse.

Si deve trattare, per quanto qui interessa, di reato flagrante (art. 382), ovvero di una situazione in cui si deve procedere al fermo di un indiziato di delitto (art. 384) e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione da parte del pubblico ministero.

Se si ricerca una cosa determinata, l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini (art. 248 co. 1).

Può essere iniziata anche di notte e cioè prima delle ore 7 e dopo le ore 20 (art. 251 co. 1).

L'interessato è avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea (art. 249 co. 1).[2]

La perquisizione va sempre eseguita nel rispetto della dignità (è quindi opportuno procedere separatamente alla perquisizione di più persone) e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (art. 249 co. 2). Vi procede (o la esegue materialmente) persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta o quelli in cui la perquisizione è fatta eseguire da persona esercente la professione sanitaria (art. 79 att.).

La perquisizione è documentata mediante verbale.

Il verbale (previa conservazione di copia) è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore dal compimento della perquisizione, al pubblico ministero del luogo dove la stessa è stata eseguita, il quale la convalida nelle 48 ore successive, dopo aver accertato che ne ricorrevano i presupposti.

La documentazione relativa alla perquisizione è autonomamente posta a disposizione anche del pubblico ministero competente in relazione al procedimento, se diverso da quello del luogo dove la perquisizione ed è conservata nel fascicolo delle indagini presso l'ufficio del pubblico ministero procedente. Copia di essa è conservata presso gli uffici di polizia.

Il verbale di perquisizione ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità originaria - trattandosi di atto irripetibile - piena anche nel giudizio, ai sensi dell'art. 431 co. 1 lett. b.

- La perquisizione locale è la ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, oppure di un evaso o di un soggetto condannato o da arrestare, fermare o catturare per reati di particolare gravità. La ricerca riguarda cose o soggetti che si ha fondato motivo di ritenere che si trovino occultati nel luogo da perquisire. La perquisizione locale costituisce il genere rispetto alla specie, rappresentata dalle perquisizioni domiciliari. Queste ultime riguardano infatti le perquisizioni locali compiute in una abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa.[3]

Essa non è consentita in certi luoghi (ad esempio: nelle sedi diplomatiche, negli uffici dei difensori) e può essere eseguita solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria, salvi i casi di particolare necessità e urgenza.

Per poterla eseguire deve esistere un fondato motivo per ritenere che in un determinato luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini, oppure si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, oppure, ancora si deve trattare, per quanto qui interessa, di reato flagrante.[4]

Per quanto concerne le modalità di esecuzione, occorre precisare che se si ricerca una cosa determinata, l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini.[5]

La perquisizione può essere iniziata anche di notte salvo che non si tratti di perquisizione domiciliare. In questo caso non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20. Fuori di tali limiti temporali può essere eseguita solo quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.[6]

L'interessato (che può essere l'indagato o chi ha comunque l'attuale disponibilità del luogo) è avvisato della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea.[7]

Quando manca l'interessato, l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, del portiere o a chi nei fa le veci. Qualora manchino le persone sopra indicate, si procederà comunque alla perquisizione dando atto nel verbale della situazione e degli atti (esempio forzatura di porta) necessariamente compiuti per introdursi nel luogo e per poi assicurarlo.[8]

L'ufficiale di polizia giudiziaria può ordinare a chi subisce la perquisizione, spiegandone i motivi nel verbale, di non allontanarsi dal luogo prima che le operazioni siano concluse. Chi trasgredisce all'ordine è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto e può rispondere del reato di cui all'art. 650 c.p.

Come per la perquisizione personale, anche nel caso di specie l'atto di perquisizione domiciliare è documentato mediante verbale e trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore dal compimento, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita. Del verbale trasmesso va effettuata copia.

Il pubblico ministero convalida la perquisizione nelle 48 ore successive quando accerta che ne ricorrevano i presupposti.

Valgono le medesime regole a proposito della messa a disposizione del P.M. competente degli atti relativi alla perquisizione e della loro conservazione nel fascicolo delle indagini presso gli uffici dell'A.G.

Analogamente, il verbale di perquisizione ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità originaria (trattandosi di atto irripetibile) piena anche nel giudizio.[9]

- Le perquisizioni previste da leggi speciali

La polizia giudiziaria può eseguire perquisizioni in numerosi altri casi, al di fuori di quelli esaminati, previsti espressamente da leggi speciali.

Le perquisizioni che hanno carattere preventivo e prescindono dall'acquisizione di una notizia di reato, rientrano nell'attività di polizia di sicurezza.

Le perquisizioni di polizia giudiziaria disciplinate dalla normativa speciale sono invece eseguite in materia di armi e di violazioni finanziarie.

La perquisizione locale in materia di armi è stabilita dall'art.41 del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 18/6/1931, n.773) e può essere eseguita da ufficiali o anche da agenti di polizia giudiziaria, quando questi hanno avuto notizia, anche anonima, che in qualsiasi locale, pubblico o privato, esistono armi, munizioni o materiale esplosivo, non consegnate o comunque abusivamente detenute.

Per violazione di leggi finanziarie, si può effettuare perquisizione domiciliare, da parte di ufficiali della polizia tributaria, ai sensi dell'art.33 L.7/1/1929, n.4, quando si ha notizia o fondato sospetto che si sia commesso reato violando leggi concernenti tributi doganali, privativa di sali e tabacchi, imposte doganali su alcool, zuccheri o polveri piriche.

A parte le due fattispecie illustrate, esistono altre fonti legislative speciali che consentono alla polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni.

L'art.4 della L.22/5/1975, n.152, stabilisce che può essere effettuata, immediatamente e sul posto, una perquisizione al fine di accertare il possesso di armi o esplosivi da parte di persone che hanno un atteggiamento sospetto, sempre che sia in corso una operazione di polizia o che sussistano ragioni di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Altra norma che autorizza perquisizioni sul posto è quella contenuta nell'art.1 del D.L. 2577/1992, n.349, grazie a cui i militari delle forze armate a disposizione del prefetto di Napoli e dei prefetti delle province della Sicilia possono eseguirla al solo fine della prevenzione dei delitti di criminalità organizzata.

Detta perquisizione viene effettuata nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio, per l'accertamento dell'eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione ovvero al fine specifico di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati.

Per la prevenzione e repressione di delitti di criminalità organizzata, è legittima l'esecuzione di perquisizioni personali o locali – ivi compresa quella domiciliare -, ex art.27 co.21 della Legge 19/3/1990 n.55, da parte di ufficiali di p.g. alla ricerca di denaro o valori serviti come riscatto per la

liberazione di persone sequestrate, o di armi e munizioni o anche danaro e valori collegati ad attività criminose tipo associazione mafiosa, riciclaggio, rapina estorsione ecc.

L'art.103 del T.U. approvato con D.P.R.9/10/1990, n.309, consente, inoltre, la perquisizione – sia personale che locale -, alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope, nell'ambito delle attività operative volte alla prevenzione e repressione del traffico di droga.

E' inoltre possibile eseguire la perquisizione di immobili per attività rivolte al compimento di reati di discriminazione razziale (art.5 D.L.26/4/1993, n.122), nonché la perquisizione di interi edifici o blocchi di edifici, da parte di ufficiali di p.g., allorquando si ha fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si trovino armi, munizioni o esplosivi collegabili ad attività criminose di tipo mafioso o che in tali luoghi si sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a un tipico delitto di mafia.

[1] La perquisizione personale non può essere eseguita su alcune persone (ad esempio, su agenti diplomatici) e particolari limitazioni esistono, come precisato sopra, quando per la procedibilità del reato è prevista l'autorizzazione a procedere (art. 343).

[2] L'idoneità è quella tecnica prevista dall'art. 120.

[3] Art. 251 c.p.p.

[4] Art. 382 c.p.p.

[5] Art. 248, co. 1, c.p.p.

[6] Artt. 352 co. 3 in rel. all'art. 251 c.p.p.

[7] Art. 250, co. 1 c.p.p.

[8] Art. 250, co. 2 c.p.p.

[9] Art. 431 co. 1 lett. B, c.p.p.

- Gli accertamenti urgenti

Gli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone costituiscono un complesso di atti, tipici e atipici compiuti dalla polizia giudiziaria, con finalità investigative e assicurative, quando il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente. Questi atti possono essere compiuti solo se sussiste il pericolo che, prima dell'intervento del PM, possano essere alterati lo stato delle persone, dei luoghi, delle cose pertinenti al reato e le tracce di questo.

Gli accertamenti urgenti presuppongono il compimento di una attività generica di conservazione che la polizia giudiziaria svolge, non appena acquisita la notizia di reato, per la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato e per la conservazione delle cose e dello stato dei luoghi. L'attività svolta è documentata mediante verbale (art. 357 co. 2 lett. f) e la documentazione dell'attività è trasmessa al pubblico ministero con la comunicazione scritta della notizia di reato.

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire tali accertamenti, salvi i casi di particolare necessità e urgenza.[1]

Pertanto, i presupposti che rendono legittimi gli accertamenti urgenti sono il pericolo che le tracce, i luoghi e le cose si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e la circostanza che il pubblico ministero non sia in grado di intervenire tempestivamente.

Le operazioni e gli accertamenti urgenti sono documentati mediante un verbale che, come sempre, è redatto contestualmente oppure immediatamente dopo, quando ricorrono insuperabili circostanze (da indicarsi specificamente) che impediscono la documentazione contestuale.

Il verbale di accertamento urgente, in cui si dà atto dell'eventuale sequestro, se eseguito, è depositato nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto e la documentazione è messa a disposizione del magistrato (previa conservazione di copia) ed è trasmessa insieme alla comunicazione scritta dell'acquisizione della notizia di reato.

Nella gran parte dei casi, l'accertamento urgente è atto non ripetibile e come tale ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità originaria piena anche nel giudizio.

La tipologia degli accertamenti urgenti è molto varia.

Beninteso, tutti gli accertamenti sono volti, sotto l'aspetto concreto, alla osservazione, al rilevamento ed alla apprensione di cose, tracce, elementi ecc.

Tuttavia essi possono esperirsi con finalità diverse che vanno dall'attività investigativa (ispezione dei luoghi) a quella assicurativa (sequestro dei corpi di reato), oppure in forme differenti che possono consistere in atti tipici (ispezioni e sequestri) ed atipici (rilievi ed operazioni tecniche).

Gli accertamenti urgenti maggiormente effettuati nella pratica di polizia giudiziaria e meglio conosciuti in dottrina, possono, schematicamente, sintetizzarsi come segue:

I. Ispezioni di luoghi e cose: osservazione, constatazione e rilevazione di tracce, elementi e dettagli di un reato, utili allo svolgimento delle indagini;[2]

II. Ispezioni per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata: sono previste dalla Legge 55/1990 ed hanno per oggetto mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, con finalità di ricerca di armi o danaro provento di attività criminose;

III. Ispezioni per la prevenzione del traffico di stupefacenti: sono contemplate nel Testo Unico delle leggi sugli stupefacenti (DPR.309/1990);

IV. Ispezioni personali: consistono nella ricerca approfondita, eseguita sul corpo di una persona, di tracce od elementi di prova relativi ad un reato. Non possono essere compiute dalla p.g., neppure nell'ambito di attività delegata. La P.G. può, invece, compiere accertamenti e rilievi esteriori sulla persona, se ricorrono i consueti presupposti di necessità ed urgenza.

- Gli accertamenti urgenti, sanciti dall'art.354 c.p.p., vanno tenuti distinti dagli accertamenti tecnici, di cui parla il Codice negli artt.359 e 360.

A differenza dei primi, che possono rientrare nella categoria delle ispezioni, questi ultimi consistono in vere e proprie perizie ove, accanto al lavoro di ispezione e di rilievo, concorrono approfondimenti ed analisi per le quali sono richieste competenze specifiche.

Gli accertamenti urgenti, anzi, rappresentano la fase descrittiva e preparatoria rispetto alle valutazioni ed alle interpretazioni proprie dell'apporto tecnico.

II - Gli atti tipici di investigazione indiretta

Sono:

- Le sommarie informazioni assunte dall'indagato;
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato;
- Le notizie e le indicazioni utili assunte dall'indagato;
- Le sommarie informazioni delle persone informate sui fatti;
- Le informazioni delle persone imputate in procedimenti connessi.

I primi tre atti[3] contengono notizie direttamente assunte dalla persona indagata mentre nei restanti due[4] le informazioni sono acquisite attraverso terzi (testimoni o indagati in reato connesso).

- Le sommarie informazioni assunte dall'indagato sono un atto tipico di investigazione, mediante il quale gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, da chi è sottoposto alle indagini, informazioni utili per la ricostruzione del fatto, l'individuazione del suo autore e la ricerca delle fonti di prova.

La richiesta di informazioni, eseguita dai soli ufficiali di polizia giudiziaria, non prevede la contestazione all'indagato del fatto che gli è attribuito e la indicazione degli elementi di prova esistenti a suo carico, ed a questo riguardo, presupposti indispensabili all'acquisizione delle sommarie informazioni sono che:

- L'indagato non deve trovarsi in stato di arresto o di fermo;
- L'atto deve essere ritenuto utile ai fini delle investigazioni.

Esiste l'obbligo del difensore di assistere, durante l'atto, l'indagato, il quale, prima che siano assunte le informazioni, è avvertito, dandosene atto a verbale, che ha facoltà di non rispondere (salvo che con riferimento alle richieste concernenti la sua identità) e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.[5]

Circa le modalità di esecuzione va detto che, preliminarmente, l'ufficiale di polizia giudiziaria invita l'indagato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro può valere a identificarlo e lo ammonisce sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di fornire le generalità o chi le dà false (artt. 495 e 651 c.p.).

In secondo luogo si invita l'indagato a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o eleggere domicilio e lo si informa delle disposizioni in materia di gratuito patrocinio.[6]

L'atto è documentato durante il suo compimento. Può essere documentato immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze che impediscono la documentazione contestuale. Le circostanze devono essere indicate specificamente.

La documentazione dell'atto è posta a disposizione del pubblico ministero e a questi trasmessa per il deposito e l'inserimento nel fascicolo delle indagini.[7]

- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato e le notizie e le indicazioni utili apprese dalla persona indagata, rappresentano atti tipici di investigazione indiretta attraverso cui si raccolgono dichiarazioni sui fatti fornite, spontaneamente, da chi è sospettato di aver commesso il reato su cui si indaga oppure si assumono notizie ed indicazioni, nell'immediatezza dei fatti, sempre da parte della persona indagata, anche se questa, in stato di arresto o di fermo, non può essere assistita da un difensore.
- Anche le sommarie informazioni assunte da persone informate sui fatti, previste dall'art.351 c.p.p., sono un atto tipico di investigazione, mediante il quale la polizia giudiziaria riceve dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti - il cosiddetto potenziale testimone - indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini.[8]

Durante la redazione dell'atto, la persona ha l'obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità ed ha obbligo, altresì, di rispondere alle domande e riferire ciò che sa relativamente ai fatti sui quali viene sentita. L'eventuale reticenza o falsità non sono punite in se stesse, salvo che il fatto, nelle concrete circostanze, non configuri reato di favoreggiamento, ai sensi dell'art. 378 c.p., o quello di rifiuto di ufficio - art. 652 c.p.-, o di calunnia, art. 368 c.p.[9]

Le sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti possono essere documentate o mediante annotazione, oppure attraverso la redazione di un verbale, necessario quando le notizie sono assunte da persone informate sui fatti nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del reato.

Il verbale stilato ha piena utilizzabilità, sia extra-processuale che in sede di dibattimento.[10]

- Le dichiarazioni rese da persona imputata in procedimento connesso sono richiamate nel Codice in numerosi articoli[11], in ragione del fatto che una persona, ancorché imputata in un processo collegato, può fornire un contributo conoscitivo e può dare notizie tali da divenire fondamentale per stabilire le altrui responsabilità.

Si tratta di un atto di investigazione indiretta, mediante cui gli ufficiali di P.G. ricevono indicazioni e notizie utili alle indagini da soggetti per i quali si procede separatamente, i quali, se collaborano lo fanno di spontanea volontà in quanto hanno anche la facoltà di non rispondere. Le modalità di esecuzione di tale atto segue le fattispecie già ampiamente illustrate.

[1] Ad esempio, il rilevamento di una macchia di combustibile che potrebbe andare dispersa a causa della pioggia.

[2] La P.G. può avvalersi, per l'esecuzione delle ispezioni di strumenti e procedimenti tecnico-scientifici, ma non può effettuare le ispezioni stesse nei locali e negli uffici dei difensori (a tale attività può procedere solo il P.M. autorizzato dal giudice).

[3] Previsti dall'art.350 c.p.p.

[4] Previsti dall'art.351 c.p.p.

[5] Art. 64, co. 3 c.p.p.

[6] In difetto di nomina del difensore di fiducia, vi è la designazione di un difensore d'ufficio da parte della stessa polizia giudiziaria. L'indagato è informato che, salvi i casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, egli dovrà retribuire il difensore di ufficio. Il difensore di fiducia (o, in difetto di nomina, quello designato di ufficio) deve essere tempestivamente avvisato e presenziare all'atto (art. 350 co. 3). Se il difensore di fiducia nominato dall'indagato o quello di ufficio designato dalla polizia giudiziaria non compare o non viene reperito, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di designare come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile (art. 97 co. 4).

[7] Il verbale di sommarie informazioni ha utilizzabilità piena prima del giudizio e utilizzabilità limitata nel giudizio (cosiddetta utilizzazione solo per le contestazioni) (art. 503 co. 3). Esso quindi non trasmigra mai dal fascicolo del pubblico ministero a quello per il dibattimento (artt. 433, 431).

[8] A differenza delle sommarie informazioni rese dall'indagato, qui non deve essere dato avviso al difensore dell'indagato ed anzi l'intervento del difensore non è consentito.

[9] Esistono delle eccezioni all'obbligo di rendere informazioni e riguardano il cosiddetto "segreto professionale".

[10] Utilizzabilità piena prima del giudizio; utilizzabilità nel giudizio dopo le contestazioni limitata al fine di stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 500 co. 3); utilizzabilità piena nel giudizio dopo le contestazioni soltanto se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (art. 500 co. 4); utilizzabilità piena nel giudizio dopo le contestazioni quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze, il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità per costringerlo a non deporre o a deporre il falso, ovvero quando risultino altre situazioni che abbiano comunque compromesso la genuinità dell'esame testimoniale (art. 500 co. 5).

[11] Artt.192, 197, 210, 351, 363, 513 c.p.p.